



COMUNE DI CORCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

○ TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Funzioni comunali

Art. 3 - Responsabilità

CAPO II - DICHIARAZIONE, DENUNCIA, ACCERTAMENTO DI MORTE

Art. 4 - Dichiarazione di morte e denuncia della causa di morte

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Periodo di osservazione

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

CAPO IV - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 7 - Permesso di seppellimento

Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere, resti mortali, ossa umane

Art. 9 - Seppellimento di feti e prodotti abortivi

CAPO V - TRASPORTO DI SALME, DI RESTI MORTALI, DI CENERI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 10 - Incaricati al trasporto

Art. 11 - Trasporto ad altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 12 - Autorizzazione al trasporto di morti di malattie infettive diffuse

Art. 13 - Trasporto da altri Comuni per seppellimento

Art. 14 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 15 - Trasporto di ceneri e resti mortali

Art. 16 - Modalità del trasporto e cortei funebri

Art. 17 - Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Art. 18 - Orario dei trasporti

Art. 19 - Norme generali per i trasporti

Art. 20 - Trasferimento di salme senza funerale

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 21 - Inumazione

Art. 22 - Cippo

Art. 23 - Tumulazione

Art. 24 - Deposito provvisorio in loculo

CAPO VII - CREMAZIONE

Art. 25 - Cremazione

- Art. 26 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 27 - Urne cinerarie
- Art. 28 - Destinazione delle ceneri
- Art. 29 - Tumulazione delle ceneri
- Art. 30 - Inumazione delle ceneri
- Art. 31 - Affidamento delle ceneri a privati
- Art. 32 - Dispersione delle ceneri
- Art. 33 - Trasporto urne

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 - Esumazione straordinaria
- Art. 37 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 38 - Domanda di estumulazione
- Art. 39 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 41 - Raccolta delle ossa
- Art. 42 - Scadenzario delle concessioni
- Art. 43 - Oggetti da recuperare
- Art. 44 - Disponibilità dei materiali

CAPO IX- FERETRI

- Art. 45 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 46 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 47 - Documenti di accompagnamento feretri al cimitero
- Art. 48 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 49 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 50 - Piastrina di riconoscimento
- Art. 51 - Riti religiosi

○ TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

- Art. 52 - Elenco cimiteri
- Art. 53 - Vigilanza
- Art. 54 - Orario
- Art. 55 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 56 - Divieti speciali
- Art. 57 - Riti funebri
- Art. 58 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 59 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 60 - Materiali ornamentali
- Art. 61 - Pulizia dei cimiteri
- Art. 62 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 63 - Registri delle operazioni cimiteriali
- Art. 64 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 65 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 66 - Piante cimiteriali
- Art. 67 - Schedario dei defunti
- Art. 68 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 69 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 71 - Disposizioni generali
- Art. 72 - Piano regolatore cimiteriale

○ **TITOLO III**

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 73 - Sepolture private

Art. 74 - Durata delle concessioni

Art. 75 - Modalità di concessione

Art. 76 - Uso delle sepolture private

Art. 77 - Manutenzione

Art. 78 - Costruzione dell'opera - Termini

Art. 79 - Concessioni pregresse

Art. 80 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 81 - Divisione, Subentri

Art. 82 - Rinuncia alla concessione di loculi

Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere

Art. 84 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 85 - Revoca

Art. 86 - Decadenza

Art. 87 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 88 - Estinzione

○ **TITOLO IV**

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 89 - Accesso al cimitero

Art. 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 91 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 92 - Introduzione e deposito di materiali - Orario di lavoro

Art. 93 - Vigilanza

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 94 - Funzioni - Licenza

Art. 95 - Divieti

○ **TITOLO V**

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96 - Sanzioni

Art. 97 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria per quanto di specifica competenza comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale. Esso ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il regolamento s'ispira ai criteri di semplificazione delle procedure e di trasparenza di cui ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e alla L.R. 09 aprile 2015 n. 11.
3. Sono ammessi, in quanto compatibili con la legge, gli usi, le tradizioni e i costumi vigenti in questo Comune afferenti al culto dei defunti.

Art. 2

Funzioni comunali

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite gli organi territorialmente competenti.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione di cui all'ordinamento delle autonomie locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda per i servizi sanitari.
3. Le funzioni sopracitate si distinguono in funebri, cimiteriali e di cremazione.
4. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, i trasporti funebri ed i trattamenti sul cadavere connessi agli stessi, le operazioni materiali di inumazione e tumulazione.
5. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
6. Per le funzioni di cremazione si rinvia agli artt. 25, 26 e ss. del presente regolamento.
7. Il Responsabile di Area può delegare tutte o parte delle sue funzioni ad un dipendente del servizio nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

8. Al medesimo Responsabile ed al Responsabile del servizio di polizia municipale spettano le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori del presente regolamento con l'applicazione dei procedimenti stabiliti dalla legge 24.11.1981, n. 689.

9. Le operazioni materiali di seppellimento sono svolte dal necroforo seppellitore, ovvero, in caso di carenza di personale interno da adibire a tali mansioni, da personale di imprese qualificate aggiudicatrici dei servizi di operazioni tanatologiche mediante procedure di evidenza pubblica.

10. Spetta all'Ufficiale dello Stato civile in osservanza delle disposizioni D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l'adempimento di tutti gli atti relativi alle denunce di morte, permessi di seppellimento e trasporto salma.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o di uso difforme di strumenti messi a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II DICHIARAZIONE, DENUNCIA, ACCERTAMENTO DI MORTE

Art. 4 Dichiarazione di morte e denuncia della causa di morte

1. La dichiarazione di ogni decesso avvenuto nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove l'evento si è verificato da parte di uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri).

2. La denuncia della causa di morte è effettuata al Sindaco dal medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, dal medico necroscopo, mediante compilazione di apposita scheda ISTAT. L'Ufficio anagrafe provvede ad inviare copia della scheda ISTAT all'Unità sanitaria locale nella cui competenza territoriale rientra il Comune di Corciano.

3. Presso gli Uffici del Cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nel Cimitero:

- a) l'orario di aperta e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

CAPO III
PERIODO DI OSSERVAZIONE - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di cui agli artt.8, 9 e 10- Capo II del D.P.R. n.285/1990.

Art. 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio negli appositi spazi. La camera mortuaria accoglie esclusivamente i feretri prima del seppellimento. È dotata di arredi per la esposizione dei feretri, di acqua corrente e di finestre aperte verso la superficie scoperta interna del cimitero. Le pareti sono ricoperte di materiale facilmente lavabile ed il pavimento è di materiale idoneo ad assicurare il rapido smaltimento delle acque di lavaggio.

2. Il deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro, per il periodo prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali manifestazioni di vita dei cadaveri di persone:

a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte a seguito di qualsiasi accidente in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3. Nel deposito di osservazione è vietata la presenza di persone estranee al predetto servizio, nonché dei familiari. L'azienda sanitaria locale può dettare prescrizioni per l'osservazione delle salme di persone morte di malattie infettivo-diffusive, nonché delle salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi.

4. Il riscontro diagnostico è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 285/1990.

5. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/1990. Nei casi in cui risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, tale comunicazione deve esser fatta d'urgenza.

6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

CAPO IV

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 7

Permesso di seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile.

2. Il permesso di seppellimento di pezzi di cadavere, resti mortali, ossa umane rinvenute nel territorio comunale è rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 8

Rinvenimento parti di cadavere, resti mortali, ossa umane

1. Chiunque rinvenga nel territorio comunale pezzi di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che senza indugio comunica il rinvenimento all'autorità giudiziaria, all'autorità di pubblica sicurezza e all'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

L'azienda sanitaria locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

2. L'autorizzazione al seppellimento spetta all'Ufficiale dello Stato civile.

Art. 9

Seppellimento di feti e prodotti abortivi

1. I permessi di trasporto e seppellimento per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 7 del D. P. R. 285 del 1990.

2. L'incaricato del trasporto provvede alla consegna dei permessi di cui al comma precedente al custode del Cimitero.

CAPO V

TRASPORTO DI SALME, DI RESTI MORTALI, DI CENERI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 10

Incaricati al trasporto

1. L'incaricato al trasporto è individuato dalla famiglia attraverso apposite ditte specializzate in possesso dei requisiti di legge.

2. Il trasporto è a carico del Comune solo nei casi di eccezionale gravità valutati dall'ufficio competente e autorizzati.

3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 11

Trasporto ad altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 12

Autorizzazione al trasporto di morti di malattie infettive diffuse

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 13

Trasporto da altri Comuni per seppellimento

1. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 48, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

Art. 14

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R. 285/90, dalla convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10/02/1937 ed approvata in Italia con R.D. 1379/1937, dalla Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, dagli Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il 14/05/1951 per il trasporto dei feretri attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe.

2. Per il trasporto di salme verso e da altro Stato che non aderisca alla Convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 15

Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante almeno nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento.

Art. 16

Modalità del trasporto e cortei funebri

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di

osservazione o dall'obitorio o dall'eventuale sala di commiato, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passaggio agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il comandante del corpo di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17

Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da terzi, senza diritto di privativa, ed effettuati con gli automezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285. Le derivanti spese sono a carico dei familiari del defunto.

2. Sono a carico del Comune le spese relative ai trasporti funebri delle salme nelle situazioni in cui si applica l'articolo 62 del presente regolamento.

Art. 18

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le eventuali modalità integrative al presente regolamento.

Art. 19

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art 48; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento conservativo della salma di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, salvo che la stessa sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 11 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre.

Art. 20

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

CAPO VI

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 21

Inumazione

1. L'inumazione è il seppellimento di un cadavere in una fossa scavata a terra.
2. I campi destinati alla inumazione sono indicati nelle planimetrie dei singoli cimiteri. Essi sono divisi in quadri secondo quanto disposto dall'art. 69 del D.P.R. n 285/1990.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, nonché nei casi in cui vi siano resti non completamente mineralizzati, provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 22

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, secondo le prescrizioni di cui al piano regolatore cimiteriale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 23

Tumulazione

1. La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio armato (gettato in opera o prefabbricato), o altro valido materiale-composizioni di materiali (lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all'interno, ecc.), avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nei quali i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
2. Il manufatto destinato singolarmente a contenere una salma deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione di altri feretri. Tale risultato deve essere conseguito anche nelle costruzioni destinate a contenere più loculi o nicchie diversamente aggregati attraverso la realizzazione a titolo esemplificativo di un volume vestibolo.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. Il dimensionamento minimo volumetrico interno dei loculi-nicchie ordinari è 70 cm di altezza, 2,25 m di lunghezza ed una profondità di 75 cm. A questo ingombro, a seconda di tumulazione laterale o frontale va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.
6. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.
7. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono in solido a carico dei privati concessionari.

Art. 24

Deposito provvisorio in loculo

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) - per coloro che risultano concessionari di una sepoltura privata i cui loculi siano in fase di ultimazione;
3. in tali casi è previsto un deposito provvisorio la cui durata è fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VII CREMAZIONE

Art. 25 Cremazione

1. La cremazione consiste nella riduzione in cenere di una salma o di resti mortali.
2. Il presente titolo si conforma alle disposizioni della Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 Testo unico della sanità e dei servizi sociali e del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 26 Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso che informa il Comune di ultima residenza del defunto.
2. L'autorizzazione alla cremazione è subordinata a presentazione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato.
3. Il defunto deve inoltre aver espresso in vita la propria volontà ad essere cremato mediante a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione

autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari.

4. In assenza di disposizione testamentaria o di altro documento che comprovi la volontà del defunto espressa in vita ad essere cremato, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata al Sindaco del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata al Sindaco del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale al Sindaco del Comune di ultima residenza del defunto.

5. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri è necessaria, in aggiunta alla documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui appartiene il defunto, che ne autorizzi la cremazione.

6. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

7. In caso di comprovata necessità, è consentita la cremazione di cadaveri già inumati o tumulati e quella di resti mortali con il consenso dei familiari.

La relativa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile.

Art. 27

Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti da cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri, salvo che l'urna venga inumata.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in nicchie appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei nicchie.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune .

Art. 28

Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere destinate tumulazione, inumazione, affidamento ai familiari o alla dispersione.

Art. 29

Tumulazione delle ceneri

1. Nel caso della tumulazione di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art 76 del DPR 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
2. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.

Art. 30

Inumazione delle ceneri

1. Le fosse per la inumazione di urne cinerarie devono avere le dimensioni minime di m.0,30x0,30x0,50.

Art. 31

Affidamento delle ceneri a privati

1. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto, della volontà del defunto.
2. L'affidamento personale delle urne cinerarie è subordinato alla sottoscrizione da parte dei richiedenti di un documento in cui gli stessi dichiarano la destinazione finale dell'urna e delle ceneri.
3. In caso di affidamento personale dell'urna, il Sindaco annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. In caso di trasferimento dell'urna in altro luogo, questo trasferimento è autorizzato preventivamente dal Sindaco del luogo di partenza dell'urna.
4. Una copia dell'estratto del registro di cui al comma 3 di questo articolo va assegnata a chi prende in consegna l'urna ed una copia deve essere trasmessa al Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. Una copia va trasmessa al Sindaco del Comune dell'ultima residenza del defunto.
5. Se l'affidatario intende rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono trasferite nei colombari di un cimitero, previa autorizzazione del Sindaco competente per territorio.

Art. 32

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, secondo le modalità da esso previste, unicamente in aree a ciò destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private.
2. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs n. 285/92.
3. La dispersione in natura, e solo all'aperto, e' consentita:
 - a) in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo;
 - b) nei laghi, ad oltre 100 m. da qualsiasi riva;
 - c) nei tratti di fiumi liberi da natanti e da manufatti;
4. Il Sindaco competente per territorio, limitatamente ai fiumi, ha facoltà, di provvedere ad individuare i siti idonei alla dispersione.

5. La dispersione all'interno di aree private aperte può avvenire dietro consenso formale, in qualunque forma manifestato, del proprietario dell'area e non può dar luogo ad attività a scopo di lucro.
6. Il Sindaco individua all'interno dei cimiteri appositi cinerari comuni quali aree destinate alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione.
7. L'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero e la dispersione sarà eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
8. Le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Art. 33

Trasporto urne

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34

Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione consiste nel disseppellimento di una salma precedentemente inumata.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo i mesi di luglio e agosto.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati annuali, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.
3. L'inizio delle operazioni cimiteriali di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dal Regolamento statale di polizia mortuaria (D.P.R. 285 del 1990).
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 37

Estumulazioni ordinarie

1. L'estumulazione consiste nell'estrazione da loculo di una salma precedentemente tumulata.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 38

Domanda di estumulazione

1. La domanda di estumulazione, redatta su modello predisposto dall'ufficio competente, può essere inoltrata dal coniuge del defunto o, nel caso questi non sia più in vita, dai parenti più prossimi individuati nell'ordine stabilito dal Codice civile.
2. L'autorizzazione all'operazione è rilasciata dal responsabile del Servizio di Polizia mortuaria o da suo delegato, il quale presenza altresì alle operazioni e compila verbale delle stesse.

Art. 39

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, su modello predisposto dagli uffici competenti.
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Art. 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dagli organi comunali.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Per le operazioni richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normative vigenti in materia di spese di giustizia.

Art. 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 42

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 43

Oggetti da recuperare

1. Qualora si presuma che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni od estumulazioni, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia municipale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni rimangono nella disponibilità del Comune se non sono stati reclamati decorso il periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 44

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, ritornano nella disponibilità del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IX FERETRI

Art. 45

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 48.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. In merito ai defunti a seguito di malattia infettiva diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, si applica quanto disposto dal Regolamento statale di polizia mortuaria (D.P.R. 285 del 1990).

Art. 46

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta dagli addetti alla chiusura ed al trasporto che assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 47

Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero comunale se non è accompagnata:
 - a) Dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile;
 - b) Dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro con annotazione delle relative operazioni nei registri cimiteriali.

Art. 48

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano a seconda dei diversi tipi di sepoltura, di pratica funebre e della distanza che il trasporto funebre deve percorrere.
2. In caso di inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285; si osservano le disposizioni di cui agli artt. 68 e ss. del D.P.R. 10.9.1990 n. 285. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi degli artt. 37 e 39, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
3. In caso di tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. In caso di trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. In caso di trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
6. In caso di cremazione, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 2 per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al comma 3 in ogni altro caso.
7. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al comma 3.
8. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
9. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata;

se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

10. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

12. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 49

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione e cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno viene certificato dai servizi sociali competenti.

Art. 50

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 51

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

Articolo 52

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri nei seguenti cimiteri:

a) cimitero di CORCIANO CAPOLUOGO

b) cimitero di CHIUGIANA

c) cimitero di SAN MARIANO

d) cimitero di SOLOMEO

- e) cimitero di CASTELVIETO
- f) cimitero di MANTIGNANA
- g) cimitero di MIGIANA
- h) cimitero di CAPOCAVALLO.

2. Le piante dei cimiteri di cui al comma 1. del presente articolo sono conservate agli atti dell'ufficio competente.

3. Per la soppressione dei cimiteri si applica quanto disposto dall'art.96 del D.P.R. 285/1990.

Art. 53 Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o ad altra persona da lui designata o delegata.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione dei servizi pubblici previste dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 54 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 55 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

4. Alla luce delle previsioni contenute nell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, è consentito l'ingresso nei cimiteri alle persone accompagnate da cani purché con guinzaglio e con obbligo per i proprietari di munirsi di apposita museruola da applicare in caso di necessità nonché di ripulire se l'animale dovesse sporcare.

Art. 56

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo siano debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 57

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa partecipazione di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Art. 58

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal

Responsabile del servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 59

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 60

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 61

Pulizia dei cimiteri

1. Il Comune provvede ad assicurare la pulizia dei locali, dei vialetti, dei campi dei Cimiteri e mantiene curate le siepi ed i prati attraverso il taglio periodico delle erbe. Provvede alla manutenzione degli attrezzi necessari per l'espletamento delle attività cimiteriali.

Art. 62

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) la deposizione delle ossa in ossario comune;

d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'organo comunale competente, fatti salvi i casi di servizi gratuiti previsti dal presente regolamento.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 63

Registri delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria assicura la regolare tenuta dei registri di cui all'art. 52, c. 2 del D.P.R. 285 del 1990.
2. Nei registri, vidimati dal Sindaco in doppio esemplare, devono essere iscritte: a) le inumazioni, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le tumulazioni, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
4. Ai fini delle registrazioni di cui al terzo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo applicata al cofano, a cura del personale addetto.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle piante cimiteriali di cui all'articolo 65 del presente regolamento.

Art. 64

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri di cui all'articolo precedente perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 65

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. Nei casi di cui al presente articolo tutti gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

Art. 66

Piante cimiteriali

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Ad ogni posizione nella pianta cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
3. Nella pianta cimiteriale viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
4. La pianta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 67

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta dei registri di cui all'art. 63 e delle piante cimiteriali di cui all'art. 66, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 68

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei

resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a specifiche comunità religiose o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 69

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 68, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 70

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 71

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 72

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);

- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, e le dimensioni massime delle singole aree da assegnare in concessione per le sepolture.
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO III

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 73

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 71, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle per tombe di famiglia ed edicole).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 74

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. 73 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) 99 anni per manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle ed edicole funerarie).
 - b) 40 anni per loculi e sepolture private individuali;
 - c) 30 anni per le nicchie destinate a raccolta resti mortali o urne cinerarie.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un eguale periodo di tempo previo pagamento del canone di concessione vigente.
5. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/1990, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.
6. La traslazione di salme da loculi con concessioni perpetue o novantanovenali in altri loculi determina la modificazione della durata della concessione, che diventa quarantennale.

Art. 75

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 73, viene concessa nei seguenti casi:
 - a) - in presenza della salma o ceneri per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne;
 - b) - su espressa richiesta dei cittadini attraverso la compilazione del relativo modello di domanda per "*richiesta di concessione loculi*", dando priorità ai cittadini residenti nel Comune di Corciano.
2. L'assegnazione avviene con le seguenti modalità:
 - per le richieste di cui al precedente comma 1 - lett. a) in base alla disponibilità dei loculi che vengono riservati a tale scopo in ogni singolo cimitero;
 - per le richieste di cui al precedente comma 1 - lett. b) su libera scelta delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 73 commi 2, 3, e 4 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la residenza nel Comune di Corciano del/i richiedente/i.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 76

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da presentare al servizio competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio competente almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 77

Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti dagli stessi costruite od installate. Il Comune può obbligare il concessionario all'esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene del manufatto o delle aree adiacenti.

2. Nelle sepolture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ad esclusione della manutenzione di:

- a) parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) ordinaria pulizia;
- d) interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 78

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine di vigenza dei titoli abilitativi edilizi previsto dalla normativa vigente, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 79

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento può, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovano tale qualità al fine di un formale riconoscimento.
3. In caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione anche per le concessioni preesistenti l'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dei procedimenti per il reperimento di eventuali aventi diritto.
4. Il provvedimento del responsabile con cui si riconoscono i diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti riguardanti la sepoltura di che trattasi.

Art. 80

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima del 30 giugno 1943, data di entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessario il riconoscimento di tale diritto in via amministrativa, mediante la presentazione del relativo contratto di concessione ovvero dell'atto amministrativo di concessione ovvero di un atto di notorietà redatto nelle forme di legge dinanzi al Segretario Generale, da cui risultino fatti, prove, parentele, affinità o dichiarazioni testimoniali attestanti l'esistenza del diritto. L'atto notorio deve contenere l'attestazione di esistenza del diritto e dell'uso resa da

almeno due persone che dichiarano la conoscenza del diritto anche da parte dei rispettivi genitori. L'istruttoria di accertamento è esperita e la determinazione di riconoscimento del diritto è assunta dal responsabile del servizio concessioni cimiteriali.

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, contestualmente a quanto disposto dal comma 1, debbono provvedere a trasformare la concessione in una nuova concessione a tempo determinato della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 74, decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto.

3. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente che le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra gli stessi.

4. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal regolamento per le nuove concessioni.

5. Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzate le concessioni di loculi, ossari e cappelle e tombe di famiglia per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto a causa di motivi di forza maggiore. La mancata regolarizzazione in difetto del concessionario comporta la decadenza dall'uso senza la restituzione dei canoni non goduti con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 86.

6. Sempre entro il termine di dieci anni andranno regolarizzate quelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 81

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 76 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 76, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 76, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 82

Rinuncia alla concessione di loculi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo, rinuncianti, il rimborso di una somma "S" pari al costo di concessione "C" pagato dai rinuncianti, rapportato alla intera durata della concessione secondo la seguente formula: $S = C/n \times N$ (dove "n" è il numero di anni della intera durata della concessione rinunciata ed "N" è il numero di anni di residua durata della concessione).

2. Gli anni trascorsi dal momento della concessione verranno arrotondati per difetto all'unità inferiore per la frazione che non supera i sei mesi ed all'unità superiore nel caso superi i sei mesi.

3. Qualora si tratti di concessioni (di qualunque tipo) godute o avute in disponibilità da oltre 60 anni.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5. Il concessionario che non riesce a provare il corrispettivo versato al Comune all'atto della concessione non avrà diritto ad alcun rimborso.

6. Dopo la rinuncia quanto retrocesso sarà disponibile per la concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, se idoneo, ovvero una volta eseguite da parte del Comune le opere di ripristino necessarie, ai prezzi di concessione vigenti.

Art. 83

Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 82, comma 1.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Qualora si tratti di concessioni (di qualunque tipo) godute o avute in disponibilità da oltre 60 anni.

Art. 84

Rinuncia a concessione di aree cimiteriale con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, relativamente all'area cimiteriale retrocessa, il rimborso di una somma calcolata ai sensi dell'art. 82 del presente regolamento

3. Ai concessionari è riconosciuto inoltre un indennizzo per le opere costruite sull'area cimiteriale, previa valutazione estimativa da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario: nel valutare l'indennizzo si terrà conto anche dei posti disponibili nel manufatto ed dello stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5. Qualora si tratti di concessioni (di qualunque tipo) godute o avute in disponibilità da oltre 60 anni.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 85

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio lavori pubblici, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 86

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 76, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 76, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 77;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi, in seguito all'accertamento dei relativi presupposti, compete al responsabile del servizio.

Art. 87

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti e delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 88

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 74, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,

previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 89

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 55 e 56 in quanto compatibili.

Art. 90

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati da responsabile del servizio urbanistica, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento e nel vigente regolamento edilizio.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento del canone di tariffa per ogni loculo in più.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 91

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 92

Introduzione e deposito di materiali - Orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
5. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio.
6. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.
7. In occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 93

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 94

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 95

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

CAPO I NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii..
2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00.
3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
7. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spettano al Comune, che potrà destinarli al finanziamento dei servizi cimiteriali.

Art. 97

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dallo stesso, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo IV del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore intervenuta la esecutività della relativa delibera di approvazione, abroga i regolamenti comunali in precedenza adottati.